

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/10/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30269-dimissioni-coral-dei-sindaci-di-s-r-l-in-corso-di-mandato-qualora-ve-gano-stabilmente-a-mancare-i-presupposti-ex-lege-che-ne-avevano-obbligato-la-nomina>

Autore: Giovanni Musso Piantelli

Dimissioni corali dei sindaci di s.r.l. in corso di mandato qualora vengano stabilmente a mancare i presupposti ex lege che ne avevano obbligato la nomina

DIMISSIONI CORALI DEI SINDACI DI S.R.L. IN CORSO DI MANDATO QUALORA VENGANO STABILMENTE A MANCARE I PRESUPPOSTI EX LEGE CHE NE AVEVANO OBBLIGATO LA NOMINA

1. La nomina dei sindaci è obbligatoria in presenza di determinati presupposti (art. 2477 cod. civ.), ma la legge tace in merito alla sorte del collegio qualora tali presupposti vengano stabilmente a mancare durante la vigenza del mandato.
2. Della questione si è di recente occupato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l'Informativa n. 33 del 11.05.2010, esprimendo l'opinione che nella specie *“Il collegio debba mantenere la carica fino alla naturale scadenza”*.

L'Informativa esclude pertanto che lo stabile venire meno dei presupposti di nomina obbligatoria dei sindaci possa costituire causa legittima di loro revoca per giusta causa (opinione pacifica) oppure di decadenza (opinione controversa).

Una parte della dottrina (cfr. ad es., G. CAVALLI, Il controllo legale dei conti nelle s.r.l., in Giur. comm., 2003, 6, 713 e 714; M. BOIDI, La disciplina dei controlli nella s.r.l., in Le Società, 2005, 1, 35 e ss.) prospetta che, venuto meno l'obbligo di legge, se lo statuto non dispone diversamente, si realizzerebbe una sorta di decadenza automatica dei sindaci dall'ufficio. Con il che la delibera assembleare in cui si dà atto della cessazione dell'obbligo avrebbe valore meramente dichiarativo di un effetto giuridico già prodottosi ex lege e per il resto provocherebbe *“una sorta di revoca (ex nunc) della originaria delibera di nomina”* (cfr. C. PEJA e C: B: VANETTI, in Soc. 2008, 934). La soluzione si spiega alla luce della considerazione che il silenzio dell'atto costitutivo, relativamente all'obbligo di nomina del collegio sindacale, lascerebbe intendere che il collegio sarebbe stato nominato solo e fino a quando sussista l'obbligo legale in tal senso e che, venuto meno questo, si realizzerebbe una ragione speciale di decadenza dall'ufficio (però vale altrettanto il ragionamento contrario - tanto più alla luce del vigente art. 2399, ultimo comma, cod. civ. - per cui siffatta causa di decadenza potrebbe operare soltanto se lo statuto la prevedesse espressamente, altrimenti no).

Alla tesi in favore della decadenza viene obiettato che la ricostruzione delle situazioni in esame in termini di motivi speciali di decadenza non sembra armonizzarsi con la disciplina dettata dal legislatore in materia (cfr. F. CHIAPPA, Soluzioni operative: cessazione del collegio sindacale, in *Diritto e Pratica delle Società*, 2007, 21, 47) e così, potrebbe aggiungersi, lo statuto non potrebbe legittimamente annoverarla tra le cause speciali di decadenza. In particolare si argomenta che, ai sensi della normativa vigente (art. 2399 c.c.), la decadenza del sindaco dall'ufficio viene delineata quale conseguenza del verificarsi di determinate circostanze, espressamente previste come cause, collegate alla persona dei sindaci stessi, quali le situazioni di perdita dei requisiti necessari a ricoprire la carica oppure i casi di gravi inadempienze, mentre le situazioni societarie in esame non presentano tali caratteri. Personalmente propendo per quest'ultima posizione restrittiva.

Non conosco giurisprudenza in termini. Segnalo, tuttavia, due decisioni di merito, che seppure non puntuali rispetto alla questione (giacché non affrontano le sorti del collegio in carica), sono tuttavia in tema laddove riconoscono legittima la riduzione del capitale sociale finalizzata esclusivamente a far cessare l'obbligo di nominare i sindaci al fine di risparmiarne il costo, quantomeno quando tale esigenza appaia ragionevole (Trib. Milano 28/02/2000 e Trib. Roma, decreto 18/06/1983).

Dopodiché, è doveroso citare la assai recente Cass. 05.06.2009 n. 12992, la quale parrebbe incline a ritenere che *“la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite prescritto”* determinerebbe la *“decadenza dei sindaci”*, ma si tratta di un mero obiter dictum: rinvio quindi al testo integrale della motivazione della sentenza per convincersi che l'asserto non vale alcun precedente ai fini qui in discussione.

3. Peraltro, allo stabile venire meno dei presupposti di nomina obbligatoria, la sorte del collegio sindacale in itinere di mandato è talvolta decisa su un piano pratico che sfugge alla citata Informativa ed al dibattito di cui sopra in tema di revoca per giusta causa e decadenza.

Avviene infatti che tutti i sindaci - o quantomeno un numero sufficiente ad impedire la automatica sostituzione ex art. 2401 cod. civ. - rinunzino ipso facto all'incarico, senza che i soci provvedano a nuove nomine perché il collegio

sindacale è frattanto divenuto non più obbligatorio ed essi non sono interessati ad averlo.

Qui giunti si propone l'angolo visuale della tutela dei terzi facenti legittimo affidamento sull'operatività del collegio sindacale per l'intera durata triennale inderogabile pubblicizzata nel registro delle società.

4. E' dirimente, anzitutto, stabilire se al ricorrere di corali rinunzie dei sindaci operi la prorogatio delle cariche fino alla naturale scadenza: il punto è fortemente controverso sia in giurisprudenza sia in dottrina, per lo più in riferimento all'applicabilità analogica dell'art. 2385, 1° comma, cod. civ. concernente gli amministratori (da ultimo si veda l'esaustivo contributo di P. TALICE in Soc. 2008, 24 ove ampi riferimenti a documentare l'alternanza di opinioni sul punto).

In alternativa, si potrebbe sostenere che nella fattispecie i soci siano comunque tenuti alla ricostituzione del collegio sindacale ex art. 2401, ultimo comma, cod. civ., nonostante difettino i presupposti ex art. 2477 cit.: poiché peraltro non mi consta che alcuno si sia occupato in termini, la soluzione deve dirsi incerta.

Se dunque non operasse la prorogatio né l'obbligo di ricostituzione del collegio sindacale, quale ragione di tutela potrebbero azionare i terzi legittimi interessati al permanere in carica dei sindaci?

5. Certamente, tra le cause di anticipata cessazione si annovera anche la rinunzia di ciascun sindaco, che in principio costituisce atto unilaterale recettizio (art. 1334 cod. civ.), per il quale non è richiesta una speciale forma né l'enunciazione di un'espressa motivazione (ancorché taluni sostengano che l'assenza di una giusta causa titolerebbe la società a richiedere i danni). Ed è vero altresì che siffatta discrezionale facoltà viene attribuita a ciascun sindaco in primis per salvaguardarne l'indipendenza, serenità e integrità di giudizio nello svolgimento dell'importante funzione di controllo affidata.

Ciò ritenuto, anche la rinunzia del sindaco è pur sempre soggetta a test di validità.

Nella specie, a partire dall'id quod plerumque accidit, in opportuna sede potrebbe essere anzitutto ragionevole presumere, fino a prova contraria, che le singole rinunzie costituiscano adempimento di un previo accordo tra i sindaci, senza il quale la coralità sarebbe poco spiegabile. Si profilerebbe pertanto una

pluralità di atti giuridici unilaterali (le singole rinunzie) tra loro collegati (da sottostante accordo).

Di poi: perché un tale accordo? In quella medesima sede potrebbe essere altrettanto ragionevole presumere, ancor qui fino a prova contraria, che i sindaci si siano così determinati per una o l'altra delle ragioni seguenti, occorrendo in concorso tra loro:

- a) compiacere l'imprenditore, cui solitamente la funzione di controllo è poco gradita in sé e perché fonte di costo;
- b) limitare temporalmente l'ambito della loro responsabilità non oltre un momento in cui le sorti della società inclinano al dissesto (come sovente si prospetta nei casi di drastica riduzione del capitale sociale per perdite);
- c) esimere altri organi competenti dalla revoca per giusta causa oppure dalla dichiarazione di decadenza (ammesso e non concesso che il venire meno ex post dei presupposti di nomina obbligatoria dei sindaci integri una o l'altra di quelle fattispecie).

Ne risulterebbe una concreta fattispecie negoziale diretta esclusivamente ad espungere anzitempo la presenza del collegio dalla vita societaria in elusione di disciplina imperativa. Segnatamente quella che fissa il termine inderogabile di tre anni di durata in carica dei sindaci (art. 2400, 1° comma, cod. civ.), salve legittime cause di cessazione anticipata (particolarmente artt. 2399, 2400, 2° comma, 2401, 1° comma, 2404, 2° comma, e 2405, 2° comma cod. civ.), ciascuna da verificare tuttavia in quanto tale e non sotto mentite spoglie (mi riferisco qui in particolar modo all'eventualità c) sopra indicata). Il tutto quantomeno fino a che i sindaci rinunzianti non fornissero congrue evidenze a superamento delle presunzioni iuris tantum assunte come sopra.

Non ho rinvenuto sentenze o opinioni di autori in termini di nullità delle rinunzie corali dei sindaci per frode alla legge (art. 1344 cod. civ.).

6. Dunque, per il caso che rinunzie siffatte siano declinate dai sindaci in coincidenza al venire meno ex post dei presupposti che ne avevano obbligato la nomina, qualora i soci non provvedano sponte loro alla ricostituzione del collegio in una s.r.l. determinata, i terzi legittimi interessati (siano essi soci di minoranza, creditori, fornitori, istituti di credito o altri simili) potrebbero avventurarsi in giudizio come segue:

- A. in principalità, invocando l'inefficacia delle rinunzie dei sindaci per proroga del mandato fino alla naturale scadenza originaria pubblicata nel registro delle imprese (in analogia ex art. 2385, 1° comma, cit.);
- B. in subordine, facendo valere - nei modi meglio visti - il mancato rispetto del dovere dei soci di ricostituire il collegio sindacale (ex art. 2401, ultimo comma, cit., prevalente sull'art. 2477 cit.);
- C. in ulteriore subordine, eccependo l'invalidità delle rinunzie dei sindaci per fronde alla legge (ex art. 1344 cit. in relazione all'art. 2400, 1° comma cod. civ.)

Certamente, la scarsa trasparenza che solitamente connota la prassi delle dimissioni corali nel caso esaminato e l'incertezza circa la possibile tutela offerta ai terzi interessati per lo più scontentano questi ultimi (prorogatio, obbligo di ricostituzione e nullità nel migliore dei casi prospettano infatti defatiganti e costose diatribe giudiziarie, destinate a concludersi quando è ormai troppo tardi), se pure la società ed i sindaci possano trarne un qualche beneficio.

Genova, 22 settembre 2010

Giovanni Musso Piantelli (avvocato in Genova)